Codice A1715A
D.D. 21 marzo 2025, n. 256
Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Agri-Turistico-Venatoria ''LA MANDRIA DI SANTHIÀ'' (VC) - Riduzione territoriale e conseguente ricalcolo della superficie aziendale e del relativo territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

ATTO DD 256/A1715A/2025 DEL 21/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 lr 5/2018 – Azienda Agri-Turistico-Venatoria “LA MANDRIA DI SANTHIÀ” (VC) – Riduzione territoriale e conseguente ricalcolo della superficie aziendale e del relativo territorio agro-silvo-pastorale (TASP).

Viste e visti

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. ”Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 241 del 22.10.1998 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “LA MANDRIA DI SANTHIÀ” è stata trasformata e rinnovata nell’omonima azienda agri-

turistico-venatoria con contestuale permuta di terreni, da risultare una superficie di ha 983, ubicata nei Comuni di Santhià, Carisio, Cavaglià e Salussola e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. DELZOPPO Claudio, fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale n. 74 del 18.03.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "LA MANDRIA DI SANTHIÀ", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, denominata "Margaria", avente una superficie di ha 292;

la determinazione dirigenziale n. 289 dell'11.11.2004 con la quale è stata rinnovata la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C", fino al 31.01.2012;

la determinazione dirigenziale n. 1211 del 25.11.2009 con la quale si autorizzava la permuta territoriale con riduzione, per una superficie totale di ha 931.26. Considerato che nella permuta suddetta erano compresi i mappali di cui al foglio 16 sub. 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35 in uso all'azienda agri-turistico-venatoria "Il Germano Reale";

la determinazione dirigenziale n. 100 del 13.02.2012 con la quale sono stati deliberati:
- il rinnovo della concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "LA MANDRIA DI SANTHIÀ" di ha 931.26, ubicata nei Comuni di Santhià, Carisio, Cavaglià e Salussola e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. DELZOPPO Claudio, fino al 31.01.2021;
- il ripristino della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, denominata "Margaria", avente una superficie di ha 292, fino al 31.01.2021;

1. - il ripristino dei confini dell'azienda includendo nella stessa i mappali di cui al foglio 16 sub. 19, 24, 25, 26, 33, 34, 35 in uso all'azienda agri-turistico-venatoria "Il Germano Reale";

la determinazione dirigenziale n. 189 del 19.03.2014 con la quale è stata autorizzata una riduzione territoriale di ha 294 dell'azienda "LA MANDRIA DI SANTHIÀ" portando la superficie aziendale ad ha 637;

la determinazione dirigenziale n. 722 del 02.09.2016 di ulteriore riduzione territoriale dell'azienda agri-turistico venatoria "LA MANDRIA DI SANTHIÀ" da ha 637 a ha 429.51.56 riducendo anche la zona di addestramento, allenamento e prove cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C da ha 292 a ha 98.

la determinazione dirigenziale n. 325 del 9 aprile 2021 con la quale:
- si rinnovava la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "LA MANDRIA DI SANTHIÀ", di complessivi 429,5156 ettari, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, in favore del Sig. Claudio DELZOPPO fino al 31 gennaio 2030;
- si rinnovava la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, germano reale, quaglia e pernice rossa, avente una superficie di 98 ettari, fino al 31 gennaio 2030.

la determinazione dirigenziale n. 1010 del 25 novembre 2023 con la quale:

- si rettificava, come da allegata planimetria, la superficie dell'AATV LA MANDRIA DI SANTHIÀ da ettari 429,5156 come approvati con la determinazione dirigenziale del 09/04/2021 n. 0325 a ettari 795,2152, di cui ettari 700,6006 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale), nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;
- si rettificava le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue: ZAC denominata 1 da ettari 98 a ettari 178,9085;

la determinazione dirigenziale n. 679 del 3 settembre 2024 con la quale si rigettava la richiesta di trasformazione dell'Azienda Agri-Turistico-Venatoria LA MANDRIA DI SANTHIÀ in Azienda Faunistico Venatoria LA MANDRIA DI SANTHIÀ;

l'istanza del 30/12/2024 (Prot. 31413 del 31/12/2024) con la quale il Concessionario Sig. DELZOPPO Claudio ha chiesto la riduzione di 190,0427 ha dell'azienda;

la nota N. Prot. 277 del 07/01/2025 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento riguardante la riduzione territoriale dell'AATV LA MANDRIA DI SANTHIÀ.

Constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto di:
- autorizzare la riduzione della superficie aziendale di ha 198,4326 (come ricalcolati dal Settore), portando, come da cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, la superficie totale dell'azienda da ha 795,2152 a ha 596,7826 e l'estensione del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) da ha 700,6006 a ha 542,0451 che costituirà la base imponibile per il calcolo della tassa annuale di concessione a partire dal prossimo anno;

Vista la scheda n. 366 dell'allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 90, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo di riduzione della superficie in concessione.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopracitate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii, DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. DGR 8 marzo 2004, n. 15-1195".

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013.

Vista la D.G.R. 31 gennaio 2024, n. 4-8114 recante “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 della Regione Piemonte ed attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- la L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- autorizzare la riduzione della superficie aziendale di ha 198,4326 (come ricalcolati dal Settore), portando, come da cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante, la superficie totale dell’azienda da ha 795,2152 a ha 596,7826 e l’estensione del Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP) da ha 700,6006 a ha 542,0451 che costituirà la base imponibile per il calcolo della tassa annuale di concessione a partire dal prossimo anno;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale dell’8 marzo 2004 n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle AATV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura “AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA - art. 17 l. r. 5/2018”. Dette tabelle debbono

essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- che le tabelle perimetrali dovranno essere poste sul nuovo confine;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii e nella DGR dell'8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione della concessione.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario, all'ATC VC1, all'ATC BI1, agli uffici competenti della Provincia di Vercelli e di Biella, nonché al Settore "Politiche fiscali e contenzioso amministrativo".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Allegato

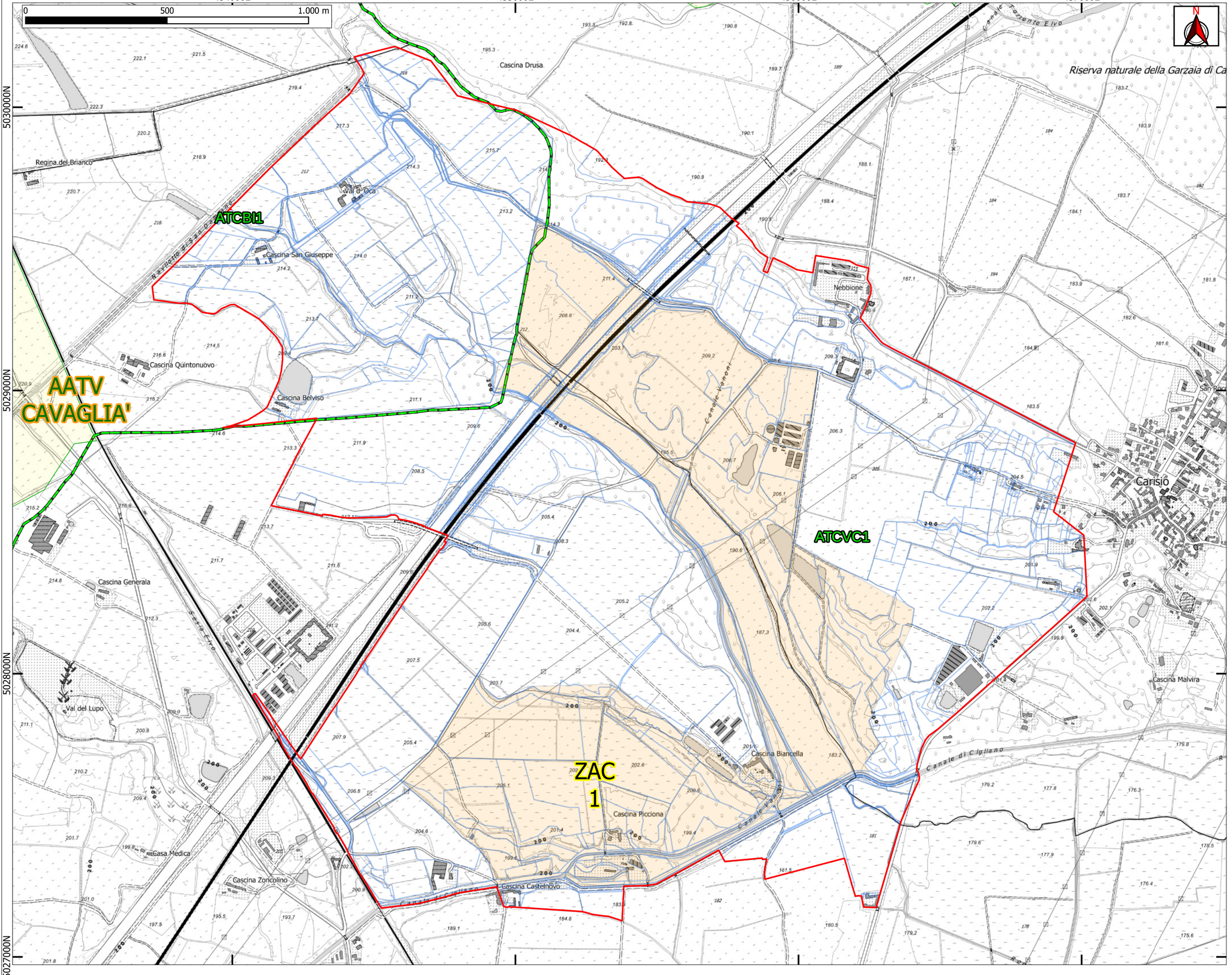

TAVOLA 1/2

CARTOGRAFIA PARTICELLARE

AZIENDA

LA MANDRIA DI SANTHIA'

TIPO	COD. AZ.
AATV	VC01

PROVINCIE INTERESSATE

VERCELLI

COMUNI INTERESSATI

- CARISIO - CAVAGLIA' - SANTHIA'

SUPERFICIE TOTALE

596,7826 ha

SUP. TASP

542,0451 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
1	C	178,9085 ha

CONFINE AZIENDA
AZ. LIMITROFE
CATASTO
particelle
AREE ZAC
ESTENSIONE ZAC
ATC - CA

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2024 raster b/n 1:10.000(A3)
Elaborazione del: 14 -03-2025

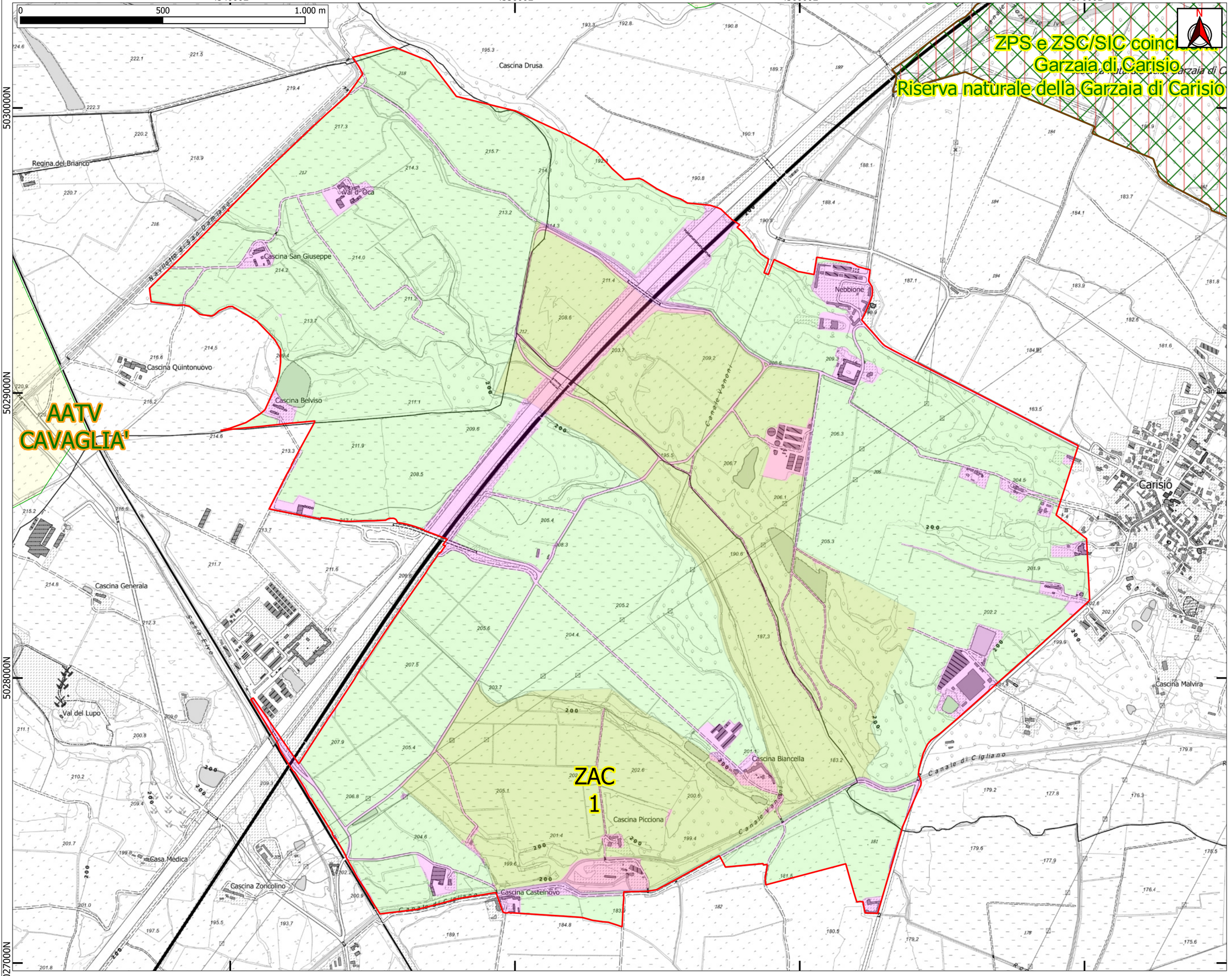

REGIONE PIEMONTE

TAVOLA 2/2

CARTOGRAFIA TASP

AZIENDA

LA MANDRIA DI SANTHIA'

TIPO	COD. AZ.
AATV	VC01

PROVINCIE INTERESSATE

VERCELLI

COMUNI INTERESSATI

- CARISIO - CAVAGLIA' - SANTHIA'

SUPERFICIE TOTALE

596,7826 ha

SUPERFICIE TASP

542,0451 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICE ZAC
1	C	178,9085 ha

- AZIENDA
- AZ. LIMITROFE
- NO TASP
- TASP

AREE ZAC

AREE PROTETTE
- Riserva naturale

AREE VINCOLATE
- ZPS
- ZSC - SIC

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2024 raster b/n 1:10.000(A3)

Elaborazione del: 14 -03-2025